



comune di trieste  
piazza Unità d'Italia 4  
34121 Trieste  
[www.comune.trieste.it](http://www.comune.trieste.it)  
partita iva 00210240321

## DIPARTIMENTO POLIZIA LOCALE, SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE

### **Determinazione n. 2475 / 2026**

## **DIPARTIMENTO POLIZIA LOCALE, SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE**

Prot. Corr. 2/1/28/839 -25 (6342)

OGGETTO: Contributi per l'installazione di sistemi antifurto, antirapina o antintrusione e di videosorveglianza anno 2025, ai sensi del Regolamento Regionale approvato con D. P. Reg. n. 033 del 23 febbraio 2023. Approvazione graduatoria definitiva degli immobili di cui all'art. 2, lettera a) del Bando approvato con DG 338/2025.

### IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

Premesso che con Delibera di Giunta n. 338 dd. 28/07/2025 sono stati approvati il bando di avviso, di seguito Bando, e i moduli di domanda relativi alla concessione di contributi ai privati per l'installazione di sistemi di autodifesa passiva sugli immobili di proprietà;

dato atto che:

- il Bando è rimasto pubblicato sino alla data di scadenza della presentazione delle domande, fissata per il 31/01/2026;

- come previsto dal Bando, con Determinazione del Direttore del Servizio Protezione Civile e Servizio Amministrativo n. 379/2026 dd. 04/02/2026, è stata costituita la Commissione tecnica per la valutazione delle domande di contributo, secondo i criteri di valutazione indicati nel medesimo art. 6 del Bando;

- con propria Determinazione n. 1559/2026 dd. 11/05/2026 ha avvocato a sé la responsabilità del presente procedimento esclusivamente per la parte di assegnazione dei

contributi alla categoria di beneficiari di cui all'art. 2, lett. a) del predetto Bando "Immobili adibiti ad abitazione di persone fisiche";

- con propria determinazione n. 1610/2026 dd. 14/05/2026, a seguito delle risultanze dei lavori della Commissione di cui al punto precedente, ha approvato la graduatoria provvisoria dei beneficiari, di cui all'art. 2, lettera a) del Bando;

- per le motivazioni indicate nella citata determinazione n. 1610/2026 dd. 14/05/2026, sono state inviate, a mezzo PEC, le seguenti comunicazioni dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ex art. 10 *bis* della legge n. 241/90:

- ai richiedenti di cui all'**art. 2, lett. a)** del Bando, "Immobili adibiti ad abitazione di persone fisiche", domande prot. n. 44361 del 25/02/26, 31884 del 08/02/26, 89941 del 16/04/26, 273 del 02/01/26, 23831 del 29/01/26, 174276 del 07/08/25; 176393 del 11/08/25, 186553 del 28/08/25, 260719 del 02/12/25, 276650 del 26/12/25, 19512 del 26/01/26, 12447 del 18/01/26, 175171 del 08/08/25, 177418 del 12/08/25, 203706 del 18/09/25, 254043 del 25/11/25, 258017 del 01/12/25, 5448 del 12/01/26, 192299 del 04/09/25, 260121 del 03/12/25, 274023 del 19/12/25, 544 del 31/12/25, 991 del 04/01/26, 11750 del 19/01/26, 11284 del 16/01/26, 21251 del 27/01/26, 10136 del 16/01/26, 18012 del 26/01/26, 246780 del 14/11/25, 177716 del 12/08/25, 23025 del 30/01/26;

preso atto che rispetto alle comunicazioni dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, ex art. 10 *bis* della legge n. 241/90:

- il richiedente di cui alla domanda prot. n. 246780 del 14/11/25, in data 04/06/2026, ha consegnato le proprie osservazioni, chiedendo il riesame del provvedimento di esclusione e l'attivazione del soccorso istruttorio per i seguenti motivi: certezza della provenienza e illegittimità dell'esclusione automatica;

- i richiedenti di cui alle rimanenti comunicazioni dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, elencate sopra, non hanno presentato alcuna osservazione;

preso altresì atto che la domanda prot. 21935 del 29/01/26 era stata ammessa con riserva nella graduatoria provvisoria, come da determinazione n. 1610/2026 dd. 14/05/2026;

ritenuto:

- di confermare l'ammissione con riserva della domanda prot. 21935 dd. 29/01/26, come da determinazione n. 1610/2026 del 14/05/2026;

- di confermare l'esclusione dal procedimento delle domande n. 44361 del 25/02/26, 31884 del 08/02/26, 89941 del 16/04/26, 273 del 02/01/26, 23831 del 29/01/26, 174276 del 07/08/25; 176393 del 11/08/25, 186553 del 28/08/25, 260719 del 02/12/25, 276650 del 26/12/25, 19512 del 26/01/26, 12447 del 18/01/26, 175171 del 08/08/25, 177418 del 12/08/25, 203706 del 18/09/25, 254043 del 25/11/25, 258017 del 01/12/25, 5448 del 12/01/26, 192299 del 04/09/25, 260121 del 03/12/25, 274023 del 19/12/25, 544 del 31/12/25, 991 del 04/01/26, 11750 del 19/01/26, 11284 del 16/01/26, 21251 del 27/01/26, 10136 del 16/01/26, 18012 del 26/01/26, 177716 del 12/08/25, 23025 del 30/01/26;

considerato, con riferimento alla domanda prot. n. 246780 del 14/11/25, e rispetto alle motivazioni formulate che:

- la domanda era stata esclusa in quanto mancante della sottoscrizione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 del Bando: *"La domanda verrà considerata inammissibile e **soggetta ad esclusione** qualora ricorra uno dei casi di seguito elencati: 1) mancata sottoscrizione della domanda"*;

- la certezza della provenienza prospettata dalla parte non attiene all'esclusione in questione in quanto, come previsto dall'art. 38, comma 3, del DPR 28 dicembre 2000, n. 445: *"le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore"* e pertanto unitamente alla copia del documento di identità la domanda doveva essere sottoscritta;

- sul punto dell'illegittimità dell'esclusione automatica e con riferimento alla giurisprudenza a supporto, va rilevato innanzitutto che detto richiamo giurisprudenziale non è conferente al caso di specie in quanto, nel caso richiamato, la documentazione da consegnare con firma autografa non afferiva all'individuazione del richiedente, che era già pacificamente avvenuta a mezzo del sistema telematico di presentazione;

- nel procedimento di cui trattasi invece, secondo le previsioni normative e di bando, la firma della domanda deve essere considerata quale requisito essenziale per l'efficacia dell'autocertificazione;

- a conferma di detta impostazione la costante giurisprudenza sia penale sia civile, afferma che la sottoscrizione costituisce requisito essenziale della dichiarazione sostitutiva e la sua assenza rende l'atto privo di efficacia giuridica (cfr. Cassazione penale, Sez. V, 31 maggio 2013, n. 28684; Cassazione penale, Sez. V, n. 35276/2023; Cassazione penale, sentenza n. 377/2023) ed inoltre che **la sottoscrizione della domanda** di partecipazione a una procedura selettiva, in ragione della funzione cui la stessa è chiamata (*id est* a rendere nota la paternità e a vincolare l'autore al contenuto del documento stesso, assicurandone provenienza, serietà e affidabilità), **costituisce elemento essenziale della domanda medesima, con la conseguenza che la mancata sottoscrizione della domanda non determina una mera irregolarità ma un'omissione non suscettibile di integrazione mediante soccorso istruttorio**, pena la violazione della *par condicio* tra i concorrenti (cfr. *ex multis* Consiglio di Stato, Sez. VI, 7 luglio 2023, n. 6634);

ritenuto pertanto di confermare l'esclusione dal procedimento della domanda n. 246780 del 14/11/25, in quanto permane il contrasto con quanto previsto dall'art. 5 del bando (*Art. 5 – La domanda verrà considerata inammissibile e **soggetta ad esclusione** qualora ricorra uno dei casi di seguito elencati: 1) mancata sottoscrizione della domanda;*)

rilevato che, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs 33/2013, per i fini di pubblicità, trasparenza e efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni, devono essere pubblicati gli atti di concessione dei contributi di cui al presente provvedimento;

considerato che, come previsto dalle Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuati per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati di cui al provvedimento del

Garante della Privacy del 15.04.2014, e in aderenza al Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679, viene qualificato come dato personale *"qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale"*;

ritenuto pertanto che si rendono necessari particolari accorgimenti in materia di trasparenza dell'attività amministrativa per cui, al fine di adempiere alle prescrizioni di cui sopra, il soggetto interessato viene identificato in maniera univoca mediante il ricorso al numero di protocollo generale attribuito alla domanda presentata dal singolo richiedente;

dato atto che, per quanto esposto sopra, è stata formulata la graduatoria definitiva degli aventi diritto, allegata alla presente Determinazione, della quale forma parte integrante e sostanziale;

rilevato che:

- per la categoria di cui all'art. 2 lettera a) del Bando, "Immobili adibiti ad abitazione di persone fisiche", gli importi ammessi a contributo sono superiori all'importo assegnato alla singola categoria di beneficiari dall'art. 7, lett. a) del Bando;

- per le categorie di cui all'art. 2 lettera c) e d) del Bando, gli importi ammessi a contributo sono risultati inferiori all'importo assegnato alle singole categorie di beneficiari dall'art. 7, lett. a) del Bando, risultando quindi un avanzo di euro 1.980,98;

- ai sensi dell'art. 7 del Bando, qualora dopo la formazione della graduatoria residuassero fondi rispetto alle somme stanziare per i singoli interventi, l'Amministrazione si riserva di procedere ad una ulteriore ripartizione, sulla base delle domande pervenute, tra le categorie nelle quali vi siano ancora domande non soddisfatte per esaurimento dei relativi fondi;

considerato di destinare il sopra citato avanzo di euro 1.980,98 alla categoria di cui alla lett. a) del Bando, in ragione dell'elevato numero di domande pervenute;

preso atto, pertanto, che possono essere finanziate le seguenti domande per le categorie di destinatari indicate all'art. 2, lettera a), "Immobili adibiti ad abitazione di persone fisiche", del Bando: domande dalla posizione n. 1 alla n. 117 della graduatoria definitiva allegata alla presente Determinazione, per un importo totale di Euro 211.980,98;

vista la Determinazione del Sindaco n. 2049/2026 del 22/06/2026 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Dipartimento Polizia Locale Sicurezza e Protezione Civile;

attestato che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis l. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 7 D.P.R. 62/2013;

visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Trieste;

espresso il parere di cui all'art.147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa;

visto l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;

visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

## **d e t e r m i n a**

di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente recepite, la graduatoria definitiva dei beneficiari di cui all'art. 2, lettera a) del Bando, allegata alla presente Determinazione della quale forma parte integrante e sostanziale;

di dare atto che, per le motivazioni di tutela dei dati personali riportate in premessa, il soggetto beneficiario del contributo viene identificato in maniera univoca mediante il ricorso al numero di protocollo generale attribuito alla domanda presentata;

di dare atto che l'importo concedibile per il singolo richiedente è pari all'importo indicato nella graduatoria allegata e riferito al rispettivo numero di protocollo generale;

di dare altresì atto che la graduatoria delle domande non liquidate rimane in vigore, fino al 31 dicembre 2026;

di demandare a successivi provvedimenti la liquidazione dei contributi ai singoli richiedenti di cui alla graduatoria approvata con il presente atto;

di dare atto che, ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 22 in materia di trasparenza, si procederà alla pubblicazione dei dati previsti sul sito istituzionale dell'Amministrazione

Allegati:

A\_GRAD\_DEF\_PERSONE\_FISICHE.pdf

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

Walter Milocchi

|                                   |                                                                                           |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trieste, vedi data firma digitale | Documento sottoscritto con firma digitale<br><br>(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.) |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|

# Elenco firmatari

*ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI*

Questo documento è stato firmato da:

*NOME: WALTER MILOCCHI*

*CODICE FISCALE: \*\*\*\*\**

*DATA FIRMA: 22/07/2026 15:50:39*